TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Fallimentare

Comunicazione di sentenza dichiarativa di fallimento emessa il 7/5/2014 dep.21/5/2014

N. 60/2014 R. G. Fallimenti

In esecuzione al disposto dell'articolo 15 Decr. Legislativo 09-01-2006,n5 e art. 136 C.P.C. si comunica che questo Collegio ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(Omissis)

Dichiara il fallimento LA TICINESE SRL in liquidazione cf.11194690159 con sede in Abbiategrasso (MI) Via Serao,2 in persona del liquidatore RADICE LUCA cf.RDCLCU70S16A010W
Nomina Giudice Delegato dott.Attardo Antonella Caterina
Nomina Curatore dott. ssa Elena Negri
Stabilisce per la verifica dei crediti l'udienza del 8/10/2014 ore 15,30 nell'ufficio del G.D.; - assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione,

- comunica che la sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensidell'art.133 primo comma,del C.P.C .

Gli effetti nei riguardi di terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, secondo comma.
Pavia 21/5//2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D. Napoli

TRIBUNALE ORDINARIO * PAVIA *

SI COMUNICA AI SIGG.

1) AL P.M. in sede
2) CURATORE =dott. ssa Negri Elena di Vigevano
3) ARCHIVIO NOTARILE – PAVIA
4) CONSIGLIO NOTARILE –PAVIA
5) REGISTRO IMPRESE CAMERA COMMERCIO –Pavia
6) AGENZIA ENTRATE-PAVIA
7) CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI
8) VENPA spa c/o avv.De Nicolellis Daniela
9) LA TICINESE srl in persona del liquidatore RADICE Luca Via Serao,2 Abbiategrasso
10) TADICE LUCA liquidatore soc.La Ticinese srl Via Montello,20/2 GENOVA

Tribunale di Pavia

Il Giudice delegato d.ssa Antonella Caterina Attardo

Vista la sentenza di questo Tribunale, con la quale veniva dichiarato il fallimento di:

La Ticinese srl in liquidazione (CF: 11194690159) con sede legale in Abbiategrasso (MI) via Serao 2 in persona del liquidatore Radice Luca (CF: RDCLCU70S16A010W) residente in Genova, via Montello 20/2

Ritenuto che, per necessità connessa ai carichi di lavoro dell'Ufficio, sia necessario che la curatela proceda immediatamente all'erezione dell'inventario, previa l'eventuale nomina di consulente per la stima dei beni;

ritenuto altresì che la redazione di una relazione ex art.33 l.f. che evidenzi in modo completo e puntuale gli eventuali profili di responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci, richiede una complessa attività di acquisizione di documenti (quali bilanci degli ultimi anni, documentazione bancaria, atti registrati) e di informazioni dal fallito e da terzi (quali dipendenti e fornitori), allo scopo di:

1) verificare la corrispondenza tra le attività patrimoniali esposte in bilancio e quelle inventariate dal curatore, eventualmente assistito da un esperto stimatore, evidenziandosi eventuali mancate svalutazioni di crediti inesigibili, sopravvalutazioni delle rimanenze, mancato rinvenimento di beni strumentali, mancato incasso di pagamenti quietanzati, incongruità dei corrispettivi degli atti dispositivi di significativo valore, vendite sottocosto senza giustificazione economica e altre operazioni di *dationes in solutum*, mancato riscontro delle operazioni economiche, contabilizzate per cassa, nella movimentazione dei conti correnti bancari;

2) verificare la corrispondenza tra le passività risultanti dalle scritture contabili e quelle accertate, soprattutto in sede di verifica dello stato passivo (anche mediante riconciliazione dell'andamento dei partitari con la documentazione prodotta in sede di formazione dello stato passivo);

3) rinvenire nei conti d'ordine il rilascio di garanzie a favore di terzi senza giustificazione economica per il fallito;

4) verificare l'andamento del rapporto tra costi e ricavi nel corso degli anni, con evidenziazione di eventuali significative anomalie nell'ultimo anno (o negli ultimi anni) precedente la dichiarazione di fallimento, di analisi dell'evoluzione del costo del venduto che tenga conto dei costi specifici di produzione tipici del settore di attività, in modo da calcolare l'entità dei ricavi che si sarebbero dovuti realizzare nell'ultimo o negli ultimi anni prima del fallimento;

5) riclassificare il bilancio e retrodatare il momento effettivo di perdita dei mezzi propri, con quantificazione dell'aggravamento del dissesto in conseguenza del proseguimento dell'attività successivamente a tale data;

6) verificare la congruità dei corrispettivi della cessione a terzi di contratti (ad es. leasing, appalto ecc.), ovvero l'esistenza di un anomalo scioglimento dei medesimi contratti per mutuo dissenso;

7) acquisire elementi indiziari in ordine all'eventuale trasferimento di rami aziendali o dell'azienda nel suo complesso senza corrispettivo (ovvero di fatto) a favore di altre società, eventualmente riferibili alla stessa compagine sociale o a soggetti collegati;

8) ricostruire il contenzioso in essere, attivo e passivo, anche ai fini di quanto previsto al punto n. 2;

9) individuare l'esistenza di pagamenti preferenziali e di atti potenzialmente revocabili o inefficaci;

considerato che, fin dalle prime settimane, la curatela possa e debba segnalare in modo tempestivo circostanze penalmente rilevanti e l'opportunità di atti d'indagine urgenti e di provvedimenti cautelari (come, ad esempio, sequestri preventivi, probatori e conservativi);

ritenuto, pertanto, opportuno acquisire informazioni in ordine alle prime attività compiute dalla curatela, non solamente in vista della redazione della relazione ex art. 33 l.f., ma anche della predisposizione del programma di liquidazione ex art. 104-*ter* l.f., ovvero del compimento di attività urgenti e indifferibili, ovvero anche in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 102 l.f.;

P. Q. M.

autorizza la curatela a procedere senza ritardo alla erezione dell'inventario, riservandosi la nomina dello stimatore ove del caso;

Fissa per la comparizione del curatore l'udienza del **11.6.2014, ore 15:15**, invitandolo a redigere per detta udienza succinta informativa scritta, da depositarsi presso la Cancelleria Fallimentare e presso la Procura di Pavia in ordine a:

- primi accessi alla sede dell'impresa e apposizione dei sigilli a termini dell'art. 84 l.f.;
- comunicazione della sentenza a uffici postali a cui potrebbero pervenire comunicazioni dirette all'impresa fallita (sede legale, sede operativa, residenza del legale rappresentante, etc.);
- acquisizione delle scritture contabili, loro stato di conservazione e aggiornamento, modalità di acquisizione (cartacea/supporto informatico), completezza (mastrini, fatture), modalità di custodia;
- acquisizione e custodia dei libri sociali;
- acquisizione di informazioni, dai bilanci depositati, dal creditore ricorrente, dalla corrispondenza, dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria e dal legale rappresentante del fallito, previa sua convocazione, relative a:
  - consegna dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 86 l.f. e della cassa;
  - sommaria consistenza dell'attivo a inventariarsi ex. art 87 l.f., ubicazione dei beni (specie ove non custoditi presso la sede dell'impresa);
  - elenco nominativo di creditori e titolari di diritti sui beni inventariati e inventariandi ex art. 89 l.f.;
  - prime indicazioni in ordine a consistenza, composizione del passivo ed epoca di formazione dello stesso;
  - rapporti bancari, di qualunque natura, con relativa acquisizione degli estratti conto relativi almeno all'ultimo anno, nonché di eventuali garanzie rilasciate;
  - acquisizione degli atti registrati;
  - fatture da registrare, ordini in corso di evasione o altri documenti in scadenza;
  - posta in arrivo e da consegnare;
  - utenze in essere;
  - dichiarazioni dei redditi;
  - personale dipendente in forze e cessato nell'ultimo anno (a convocarsi in seguito per ottenere ulteriori informazioni), valutando, in vista dell'eventuale cessione dell'azienda ex art. 105 l.f., l'eventuale licenziamento del personale in forze e il ricorso alla CIG o ad altre provvidenze per i lavoratori sospesi dal lavoro;
  - nominativi dei professionisti cui il fallito si rivolgeva;
  - contratti di *leasing*, pendenti o cessati;
  - eventuali contratti di affitto di azienda ovvero di cessione della stessa;
  - altri rapporti pendenti all'atto della dichiarazione di fallimento e determinazioni della curatela;
  - contenzioso in essere;
  - atti potenzialmente revocabili o inefficaci;
  - profili di responsabilità civile e penale degli organi amministrativi e di controllo;

- prime indicazioni relative al Programma di Liquidazione e ai tempi di redazione dello stesso;
- prime indicazioni relative alla possibilità di soddisfo dei creditori;

- eventuale liberazione di beni immobili di terzi occupati, allo scopo di evitare la maturazione di costi prededucibili;
- opportunità di richiedere la convocazione del fallito ex art. 49 l.f. da parte del G.D. in caso di irreperibilità o mancata collaborazione dello stesso;
- opportunità di far luogo a esercizio provvisorio o affitto di azienda;
- esistenza di atti di liquidazione urgenti ex art. 104-*ter*, comma 6, l.f. ovvero altre attività urgenti ad autorizzarsi dal G.D. in pendenza della nomina del Comitato dei Creditori;
- nomina del Comitato dei Creditori;
- eventuale designazione di un esperto stimatore, nonché di un coadiutore;
- acquisizione di informazioni, anche rivolgendosi a soggetti specializzati in tali tipologie d'indagine, su: 1) società partecipate dal fallito; 2) società partecipate da soci o amministratori del fallito o società nelle quali questi risultano rivestire o aver rivestito cariche negli ultima anni; 3) patrimonio degli amministratori;
- opportunità di farsi affiancare, già nella fase della raccolta degli elementi da segnalare alla Procura della Repubblica, da un avvocato penalista per l'esercizio di tutte le facoltà attribuite alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari (quali il compimento d'indagini difensive e la prospettazione all'ufficio inquirente di atti d'indagine e di iniziative cautelari);
- opportunità di richiedere, nel caso in cui si delineino profili di responsabilità civile e in cui i soggetti interessati risultino capienti patrimonialmente, l'autorizzazione a nominare un avvocato civilista;

B) invita la curatela a presentarsi tempestivamente al G.D. prima di tale udienza ove si verifichino ragioni di particolare urgenza;

C) invita la curatela, in ogni caso, a specificare nell'informativa scritta le attività compiute alla data della suddetta udienza, la possibilità di compimento delle ulteriori incombenze non espletate e approssimativamente i tempi per il loro completamento;

D) invita la curatela a rispettare i tempi per la redazione del Programma di liquidazione, ovvero a valutare una richiesta di proroga del termine per la predisposizione dello stesso, ovvero ancora a valutare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 102 l.f.;

E) invita la curatela a valutare una richiesta di proroga del termine per la predisposizione della relazione ex art. 33 L.F.

Si comunichi al curatore

Pavia, 7.5..2014

Il Giudice Delegato

d.ssa Antonella Caterina Attardo